REGOLAMENTO (CEE) N. 990/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che adatta talune modalità che figurano nell'atto di adesione del 1979 per quanto concerne il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 103, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1979 stabilisce le modalità di calcolo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 988/84 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei marcati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), ritoccando il sistema di calcolo dell'aiuto alla produzione nel settore in causa;

considerando che, conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1979, è opportuno procedere agli adattamenti delle modalità di cui all'articolo 103, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1979 che possono risultare necessari in caso di modifica del regolamento (CEE) n. 516/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 103, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1979, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia è calcolato tenendo conto, in particolare:

— al momento della prima fissazione, della differenza fra il prezzo minimo della materia prima applicato in Grecia e il prezzo dei paesi terzi, adeguato forfettariamente allo stadio della materia prima;

— al momento delle fissazioni successive, dell'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato in modo da tener conto del prezzo minimo applicabile in Grecia per la campagna in causa e del prezzo dei paesi terzi, nonché, se necessario, dell'andamento dei costi di trasformazione in Grecia, valutato forfettariamente.

Tuttavia, l'elemento «prezzi dei paesi terzi» è sostituito:

— qualora il volume delle importazioni non consenta di considerare come rappresentativo il prezzo dei paesi terzi, da un prezzo determinato tenendo conto del prezzo sul mercato comunitario, dell'andamento dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato comunitario;

— dal prezzo minimo all'importazione, qualora quest'ultimo sia fissato.

L'aiuto così calcolato non può tuttavia superare l'aiuto comunitario concesso nella Comunità a nove.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio della campagna 1983/1984, per ciascun prodotto in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

---

(1) GU n. C 94 dell'8. 4. 1983, pag. 9.
(2) Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.